

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

MILANO - MERCOLEDÌ, 11 GENNAIO 1989

S O M M A R I O

pag.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2

**Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione . . . . . II**

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3

**Modifica alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» ed alla L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari . . . . . III**

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2

**Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

LA CORTE COSTITUZIONALE  
ha dichiarato

con sentenza n. 1108 del 12 dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente Legge Regionale:

Art. 1

1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

Art. 2

1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

Art. 3

1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

2. È vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 7.

Art. 4

1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

Art. 5

1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:

— non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;

— non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;

per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:

— non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;

— non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.

2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni,

delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.

3. È comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.

Art. 6

1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.

2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7

1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.

2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

Art. 8

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva.

Art. 9

1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:

a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;

b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.

2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.

Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

**Art. 10**

1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 gennaio 1989

Bruno Tabacci

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 19 maggio 1983).

**LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3**

**Modifica alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» ed alla L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

LA CORTE COSTITUZIONALE  
ha dichiarato

con sentenza n. 1130 del 14 dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga

la seguente Legge Regionale:

**Art. 1**

(Modifica alla lett. b) — secondo comma — dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 1977 n. 31)

1. La lett. b) del secondo comma dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 1977, n. 31, già sostituita dalla lett. b) dell'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 9, è così ulteriormente sostituita:

«b) tra estranei all'amministrazione regionale, nella

misura di due unità per gruppi sino a 9 consiglieri; 3 unità per gruppi da 10 a 16 consiglieri; 4 unità per gruppi da 17 a 25 consiglieri; 5 unità per gruppi oltre i 25 consiglieri».

**Art. 2**

(Modifica alla tabella allegata alla L.R. 23 giugno 1977, n. 31)

1. La tabella allegata alla L.R. 23 giugno 1977, n. 31, già sostituita dalla tabella allegata alla L.R. 3 febbraio 1983, n. 9, è ulteriormente sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente Legge.

**Art. 3**

(Modifica alla tabella allegata alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34)

1. La tabella allegata alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34, già sostituita dalle tabelle allegata alla L.R. 16 giugno 1979, n. 32, ed alla L.R. 18 maggio 1983, n. 41, è ulteriormente sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente Legge.

**Art. 4**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziati nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al Consiglio Regionale».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziati nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.2.292 «Contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari».

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 gennaio 1989

Bruno Tabacci

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 gennaio 1987 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 5 marzo 1987).

**Tabella 1**

Gruppi	N. tot.	Qualifiche del personale					
		1D	8	7	6	5	4
di 1 Cons.	2	1			1		
da 2 a 5	3	1	1			1	
da 6 a 9	4	1	1	1		1	
da 10 a 16	7	1	2	1	1	1	1
da 17 a 25	10	2	3	1	1	2	1
oltre 25	13	2	3	2	2	2	2

**Tabella 2**

- Quota costante mensile L. 2.400.000.
- Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei Gruppi:
  - L. 600.000 per ogni consigliere fino a 5;
  - L. 500.000 per ogni consigliere fino a 10;
  - L. 400.000 per ogni altro consigliere oltre i 10.
- Contributi mensili a titolo di aggiornamento e documentazione:

- L. 400.000 per Gruppi di un consigliere;
- L. 900.000 per Gruppi da 2 a 10 consiglieri;
- L. 1.400.000 per Gruppi da 11 a 20 consiglieri;
- L. 2.000.000 per Gruppi da 21 a 30 consiglieri;
- L. 2.500.000 per Gruppi oltre i 30 consiglieri.

Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3° comma della L.R. 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate.

**Nuovo testo della lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», pubblicata nel BUR n. 25, II S.O. del 25 giugno 1977, già modificata dalla lettera b) del primo comma dell'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1983, n. 9.**

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 23 giugno 1977, n. 31 è abrogato e sostituito dal seguente:

2. Il personale di cui al precedente comma può essere scelto:

a) tra gli impiegati regionali di qualifica pari od inferiore a quella da coprirsi in base alla tabella allegata alla presente Legge;

b) tra estranei all'amministrazione regionale, nella misura di due unità per gruppi sino a 9 consiglieri; 3 unità per gruppi da 10 a 16 consiglieri; 4 unità per gruppi da 17 a 25 consiglieri; 5 unità per gruppi oltre i 25 consiglieri.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 400.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 300.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)  
Serie inserzioni **L. 100.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per le prime 25 righe (60 battute per riga)**
- **L. 28.000 + IVA 19% per le successive 25 righe o frazione di esse**